



AVVISO DI ERRATA CORRIGE

Si comunica alla cittadinanza che, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Per mero refuso, all'interno della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n.160), risulta essere presente una aliquota dello 0,25%; questo Ente provvederà a modificare la delibera richiamata e a trasmetterla al MEF.

Pertanto, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno d'imposta 2022 sono le seguenti:

Fattispecie	Misura
1. Aliquota Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	0,60%
2. Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 – comma 750	0,10%
3. Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – comma 751	ESENTE
4. Aliquota Terreni agricoli – comma 752	1,06%
5. Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comma 753 Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,30%	1,06%
6. Aliquota Abitazioni a disposizione, altri immobili e Aree fabbricabili – comma 754	1,06%
Aliquote agevolate per ulteriori specifiche fattispecie	
7. Unità immobiliari ad uso abitativo (Cat. A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9, A11) concesse in comodato a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	0,76%
8. Unità immobiliari abitative (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) concesse in locazione a canone concordato , alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, c. 3., e relative pertinenze (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. <i>In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta.</i>	0,86%
Detrazioni	
Importo	
1. Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;	€ 200,00
2. Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	€ 200,00

Spoltore, lì 26.05.2022

Il Responsabile del Settore III – Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria Melideo

La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993



città migliore